

DETERMINA A CONTRARRE

Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

1. **Stazione appaltante:** CAP Holding S.p.A.
2. **Oggetto dell'acquisizione:** Accordo Quadro per il supporto e/o la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione di lavori inerenti impianti potabili, impianti di depurazione, reti acquedottistiche e vasche di accumulo a testa impianto di depurazione attraverso l'implementazione di "remote teamwork di progettazione" su piattaforma common data environment (ACDat) – smart engineering
3. **Suddivisione della procedura in lotti:** no
4. **Motivazione della mancata divisione in lotti:** Tale scelta deriva dalla necessità di avere un unico fornitore che gestisca l'erogazione delle prestazioni nonché dall'opportunità di ottenere economie di scala, fermo restando che la più ampia partecipazione degli operatori economici è comunque salvaguardata dalla possibilità di utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti (mediante RTI, avvalimento, ecc.)
5. **CIG:** 91629945DA
6. **Tipologia della procedura prescelta:** aperta
7. **Importo:** € 1.500.000,00 al netto di IVA, CNPA e altri oneri di legge
8. **Responsabile Unico del Procedimento:** Ing. Davide Chiuch
9. **Criterio di Aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa
10. **Requisiti di partecipazione:**
 - a) (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) **Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per l'attività oggetto della presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) (nel caso di società di professionisti) **Possesso dell'organigramma aggiornato** comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con le modalità stabilite all'art. 2 del D.M. n. 263 del 02.12.2016;
 - c) (nel caso di società di ingegneria) disporre di almeno un **direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del D.M. n. 263 del 02.12.2016. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con le modalità stabilite all'art. 3 del D.M. n. 263 del 02.12.2016;
 - d) (nel caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di **laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara**, oppure altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali ed essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b) del D.M. 263/2016;

- e) (Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario) l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede d'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d. lgs. n. 50/2016. Dovrà altresì essere indicata la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**; Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel **gruppo di lavoro** sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.
- f) (Raggruppamenti temporanei) per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
- un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
- g) Regolare esecuzione negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie di lavori di seguito cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con riferimento alle categorie, classi e importi di cui alla seguente tabella:

Categoria	Destinazione funzionale	ID	Corrispondenze		Importo
			Legge 143/49	DM 18/11/71	
Idraulica	Acquedotti e Fognature	D.05		III	€ 10.000.000,00
Strutture	Strutture speciali	S.06	I/g IX/c	III	€ 5.000.000,00
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	III/c	I/b	€ 5.000.000,00
Impianti	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -	IB. 07	II/c	I/b	€ 10.000.000,00

	Discariche con trattamenti e termovalorizzatori				
--	---	--	--	--	--

I requisiti di capacità tecnico-organizzativa sono dimostrati sulla base di quanto previsto dal punto 2.2.2.3. e seguenti della Linea Guida ANAC n. 1 *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, che si intende integralmente allegata al presente atto.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui sopra si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi, tra i servizi, anche gli studi di fattibilità effettuati e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria, fermo restando quanto previsto dal paragrafo V, punto 1, delle predette Linee Guida.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio di riferimento, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di raggruppamento orizzontale il requisito dovrà essere posseduto per la percentuale di servizio per cui l’operatore economico si qualifica.

In caso di raggruppamento verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all’importo dell’attività per la quale l’operatore economico si associa e che esegue

h) Professionalità minime garantite, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, fermo restando le professionalità richieste di cui alla retroestesa tabella e riferite alle destinazioni funzionali D.04, D.05, S.06 e IB.07, inderogabili ai fini della partecipazione alla presente procedura, direttamente o tramite subcontratti/subappalti, consulenze su base annua, ove consentito dalla normativa, pena la risoluzione dell’accordo quadro:

- n. 3 Ingegneri idraulici
- Geologo
- Geotecnico
- Agronomo
- Ingegnere Edile\Architetto\Geometra
- Ingegnere Civile Strutturista
- Ingegnere Ambientale
- Ingegnere progetti elettrici e speciali
- Ingegnere Elettrotecnico\Perito Elettrotecnico
- Ingegnere Termotecnico\Perito Termotecnico
- Ingegnere Impiantista Meccanico
- Professionista esperto nel settore acustico, architettonica e ambientale;
- Professionista esperto nel settore ambientale (scavi e bonifiche terreni, amianto, FAV etc);
- Assistente qualificato per elaborazioni grafiche documentali (ambiente CAD e ambiente BIM (se offerto, rif. criterio PT6)

- Assistente qualificato per ricerche e analisi di mercato, acquisizioni offerte e preventivi, redazione analisi prezzi
- Assistente qualificato per le pratiche di acquisizione permessi e autorizzazioni enti e conferenze dei servizi
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- Tecnico abilitato alla progettazione impianti antincendio
- Responsabile Tecnico dell'Accordo Quadro (Project Manager)
- Responsabile Tecnico di progetto per ogni singolo progetto affidato

È consentito che uno stesso soggetto sia responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

i) Presenza di un geologo iscritto all'Albo Professionale.

Considerato che la relazione geologica deve essere sottoscritta da un geologo e richiamato il paragrafo 6.2.2 del D.M. 14.1.2008, che dispone *"è responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica"* e l'art. 41 del d.p.r. n. 328/2001 il quale stabilisce che tra le attività di competenza di un geologo vi sono le indagini e la relazione geotecnica; considerato che tali attività sono anche contemplate agli artt. 26 e 29 lett. b) dal D.M. 18.11.1971 (Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi), si stabilisce che, con specifico riferimento alla sola relazione geotecnica, la stessa potrà essere sottoscritta anche da un ingegnere abilitato ovvero con firma congiunta.

La relazione geologica dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta da un geologo, iscritto all'albo professionale.

Ai sensi dell'art. 31 comma del d. lgs. n. 50/2016, non è consentito il subappalto della relazione geologica.

Quindi, ai fini della redazione delle relazioni geologiche, la compagine societaria dovrà prevedere obbligatoriamente la **presenza specifica della figura del geologo all'interno della propria struttura ovvero costituire un RTP di tipo verticale con un geologo**; in tal caso il geologo, fermo restando il possesso di iscrizione all'Albo Professionale di pertinenza, non concorrerà al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui ai precedenti punti.

- 11. Subappalto:** considerato che le prestazioni dedotte in affidamento hanno per destinatari ultimi gli utenti finali che beneficiano delle attività di servizio pubblico svolte dalle Società di cui alla presente gara, e che, conseguentemente, la prevalente identità tra il soggetto che sarà selezionato all'esito della procedura e l'esecutore delle prestazioni stesse è ritenuta essenziale, **non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.**

Milano, 30/03/2022

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Jacopo Vignati

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Davide Chiuch